

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MANZIONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della torbida vicenda legata alla clamorosa fuga dei due pluricondannati Autorino e Cesarano dall'aula bunker del tribunale di Salerno, si inseriscono i comportamenti ad avviso dell'interrogante anomali di un magistrato di Salerno, il dottor Luciano Santoro il quale, purtroppo, riveste la qualità di Procuratore aggiunto nonché di coordinatore della locale D.D.A.;

il dottor Santoro, fra l'altro, dopo aver convocato numerose conferenze stampa e dopo aver rilasciato discutibili interviste, ha scagliato a più riprese velenose insinuazioni contro tutti i vertici della magistratura salernitana, tacciandoli di inettitudine ed incapacità, arrivando poi a definire — in una pubblica assemblea tenutasi il 29 giugno 1998 nella sala del consiglio dell'Ordine degli avvocati del tribunale di Salerno — il presidente della Corte di Appello dottor Mazzocca, il Procuratore Generale dottor Paolo Russo de Cerame ed il presidente del tribunale dottor D'Ambrosio come « brave persone e nient'altro »;

lo stesso dottor Santoro, inoltre, sempre nelle interviste e nelle conferenze stampa, ha più volte ribadito che « presso la Prefettura di Salerno esistono funzionari collusi con la mafia », gettando così ombre di velenoso sospetto su tutta la Prefettura;

sempre il dottor Santoro, infine, ancora nel corso della pubblica assemblea del 29 giugno, concludeva il suo intervento affermando che, per fortuna, a Salerno « esistono magistrati onesti che lavorano e magistrati disonesti, così come esistono avvocati onesti e avvocati disonesti »;

occorre infine rilevare che, in seguito alla clamorosa evasione dei due pluricondannati, non risulta che la procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno abbia chiesto — al fine di esperire i più che opportuni accertamenti — il sequestro dell'aula bunker —:

se sia consentito ad un Procuratore della Repubblica (aggiunto) formulare pubbliche accuse così gravi ed infamanti nei confronti di tutti i vertici della magistratura salernitana, ingenerando nell'opinione pubblica il falso convincimento che l'unico magistrato « onesto e diligente » del tribunale di Salerno è lo stesso Santoro e i suoi amici;

se sia consentito ad un Procuratore della Repubblica (aggiunto e responsabile della D.D.A.) affermare pubblicamente ed a più riprese che presso la prefettura di Salerno esistono funzionari collusi con la mafia, anziché — ove dette valutazioni fossero fondate su elementi concreti — esercitare correttamente l'azione penale;

se ritenga corretto che la procura della Repubblica di Salerno non abbia disposto il sequestro dell'aula bunker, dopo la clamorosa fuga dei pluricondannati Autorino e Cesarano, al fine di evitare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano disperse e che lo stato dei luoghi non venga mutato, anche per accertare le eventuali responsabilità;

se sia consentita una tale facoltà di esternazione incontrollata che ha, chiaramente, indotto la stampa a definire il tribunale di Salerno come « palazzo dei veleni » propinando a più riprese all'opinione pubblica la convinzione (peraltro reale) che sia in atto un violento scontro tra le toghe, minando così la credibilità dell'organizzazione giudiziaria del tribunale di Salerno;

se non ritenga quindi opportuno, dopo una necessaria rapida ispezione, in condizioni obiettive di grave turbativa ambientale e di perdita di credibilità, proporre al CSM — come peraltro già fatto ingiustamente nei confronti del Procura-

tore generale - l'opportunità di aprire un procedimento disciplinare onde ottenere il trasferimento ad altra sede del dottor Santoro, per evidente incompatibilità ambientale e funzionale. (3-02565)

TARADASH. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

Giovanni Saiu, detenuto da più di venti anni, attualmente si trova nel carcere di Castrovillari, dove è stato trasferito dopo circa tre anni dal carcere di Rebibbia, a Roma;

il trasferimento era stato più volte richiesto poiché il Saiu intendeva accedere ad un penitenziario ove fosse possibile per lui continuare a svolgere un'attività lavorativa, grazie alla quale già era riuscito a far fronte alle spese giudiziarie;

nel carcere di Castrovillari, il detenuto, che dovrà scontare ancora ventisei mesi di pena, non ha la possibilità di svolgere alcun tipo di mestiere né attività culturali e ricreative;

il Saiu ha ora chiesto il trasferimento in altro carcere, quello dell'Isola di Gorgona, dove auspica di poter esercitare il suo mestiere, preparandosi per il reinserimento futuro;

la legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 1, stabilisce che « il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona », che « deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale degli stessi » e che esso deve essere « attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti »;

l'articolo 13 della legge medesima dispone che « il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto », mentre l'articolo 15 sancisce che il trattamento stesso « è svolto avvalendosi principalmente del lavoro » nonché « delle attività culturali, ricreative e sportive »;

la legge citata prevede, all'articolo 20, che « negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti » (primo comma) e che « l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro della società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale » (quinto comma), statuendo che, « nell'assegnazione dei soggetti al lavoro, si deve tenere conto dei loro desideri e attitudini nonché delle precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione » (sesto comma);

all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1976, n. 430, si legge: « nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge in relazione al tipo di lavoro disponibile, alle condizioni economiche della famiglia, al tempo trascorso in stato di inattività lavorativa involontaria durante la detenzione, nonché al comportamento tenuto »;

il sottosegretario di Stato per la giustizia, l'onorevole Franco Corleone, in occasione del dibattito relativo alla legge che ha modificato quella del 1975, intervenendo nell'aula della Camera dei deputati, ha affermato che: « una maggiore civiltà della pena e delle prigioni è una questione che travalica la politica e che attiene alla cultura di un paese » sottolineando che « la società si deve preoccupare che nel carcere ci sia il processo costituzionale in modo che non vi sia la ricaduta e la recidiva », e che si deve far fronte ad una realtà che « richiede ancora un'azione riformatrice in uno sforzo che è quello dell'umanizzazione, non per caratteristiche buoniste, (...) ma per il rigore dei principi di una civiltà giuridica che nel nostro paese affonda le radici molto profondamente » (Camera dei deputati, seduta n. 347 del 27 aprile 1998) -;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di assicurare, ai sensi delle dispo-

sizioni legislative e dei principi della Costituzione, al Saiu l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa in un istituto che sia attrezzato a tal fine in modo da favorire il suo reinserimento alla scadenza della pena, considerando che il carcere di Castrovillari non offre questa opportunità;

quali iniziative intenda assumere in conseguenza dell'orientamento espresso sul tema dal sottosegretario per la giustizia, considerando che alcune realtà carcerarie non appaiono in alcun modo conformi agli indirizzi manifestati dal Governo;

se non ritenga che sia improrogabile adottare ogni provvedimento necessario a riformare l'intero sistema carcerario al fine di garantire che i luoghi di detenzione offrano concrete possibilità lavorative e che la gestione dei trasferimenti tenga in conto le propensioni professionali, e lavorative in genere, nonché la necessità di far corrispondere il più possibile il trattamento penitenziario con i particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.
(3-02566)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO.
— *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il quale sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano ben otto direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro, mentre risulta sistematicamente ben definito in rapporto alle identificazioni delle responsabilità nell'ambito delle imprese private, ha destato e continua a destare non poche perplessità in rapporto al medesimo problema riferito agli Enti pubblici;

il decreto legislativo n. 626 del 1994, riproponendo la ripartizione dei soggetti obbligati (datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori), pone sul tappeto il non semplice problema delle identificazioni, nell'ambito specifico della pubblica amministrazione locale, del datore di lavoro;

inizialmente si è fatto riferimento, per l'identificazione della figura del datore di lavoro nel settore pubblico, al criterio giurisprudenziale consolidato che proponeva un'indagine sulle effettività delle funzioni e dei poteri esercitati in tema di sicurezza sul lavoro;

in base a tale criterio, ciascuno avrebbe dovuto rispondere soltanto in ragione di ciò che era in grado di fare o di non fare, facendo passare in secondo piano la carica formalmente ricoperta dal singolo soggetto nell'organigramma dell'Ente, per prendere in esame e porre in rilievo il livello di autonomia gestionale e finanziaria realmente attribuiti al soggetto in corrispondenza della posizione occupata, con ciò tratteggiando l'ambito della responsabilità in modo coincidente con la sfera dei poteri gestionali assegnatigli, in base al cosiddetto principio della effettività;

nel campo della pubblica amministrazione locale si sono immediatamente posti seri ed importanti problemi interpretativi, dovendosi fare riferimento all'organo di governo dell'ente, nozione invero adeguatamente precisata nell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relativo alla riforma del lavoro pubblico;

la norma citata opera una precisa distinzione fra organo di governo dell'ente ed organo amministrativo, spettando al primo la fissazione degli obiettivi dell'ente e dei programmi da attuare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nonché il controllo sui risultati della gestione amministrativa, ed al secondo (identificabile con il dirigente) l'attività gestionale dell'intero ente sotto il profilo finanziario, tecnico ed amministrativo;

invero con la prima formulazione dell'articolo 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 626 del 1994, letta in combinazione con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 29 del 1993, si potevano considerare « datori di lavoro » il Ministro per le amministrazioni statali, il Sindaco per il comune, il presidente della provincia il presidente della regione e così via;

in tal senso ad esempio si è pronunciata la III sezione della Suprema Corte di Cassazione con sentenza 8 aprile 1993, facendo riferimento al sindaco quale « destinatario *ex-lege* dell'obbligo di prevenzione »;

per il vero era già esistente una precisa normativa destinata a generare perplessità in ordine al problema in esame, e precisamente l'articolo 51, commi 2,3 e 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, che ha operato una distinzione chiarissima tra responsabilità politiche e responsabilità operative nell'ambito degli locali, attribuendo la responsabilità gestionale agli organi amministrativi dell'ente;

gli studiosi si sono pertanto posti il problema di valutare se l'introduzione delle norme richiamate comportasse che l'organo elettivo e dunque non politico dell'ente non dovesse rispondere del mancato rispetto della normativa destinata alla prevenzione;

anche in questo caso, peraltro, tornava in rilievo il già citato principio di effettività della gestione del potere, nel senso che, pur in vigenza dei rivoluzionari principi posti dalla legge n. 142 del 1990, anche l'organo politico dell'ente era chiamato a rispondere del mancato rispetto della normativa prevenzionale laddove si fosse ingerito di fatto nell'attività gestionale o laddove avesse operato scelte anche di semplice natura politica che si fossero rivelate incompatibili con la tutela degli interessi presi in considerazione dalla normativa antinfortunistica;

il successivo decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è intervenuto a modificare la previgente normativa soprattutto in tema di definizione di « datore di lavoro » nel settore del pubblico impiego, modificando il testo della lettera *b*) dell'articolo 2, comma 1;

il nuovo testo, per la parte che interessa il presente atto di sindacato ispettivo, testualmente recita, riferendosi esplicitamente alle pubbliche amministrazioni:

« per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale »;

dunque, la principale novità apportata dalla modifica legislativa consiste nella precisa identificazione del datore di lavoro con il dirigente;

varie perplessità, tuttavia, sono state sollevate sulla applicabilità alla figura del dirigente in relazione alla gestione degli obblighi di sicurezza sul lavoro, sia perché le disposizioni novellate paiono essere state tratteggiate esplicitamente per le sedi locali periferiche delle amministrazioni statali (e dunque non per gli enti locali territoriali), sia perché negli enti locali la « contiguità » dell'organo politico con le strutture lavorative (il pensiero va ai piccoli comuni) può comportare la impossibilità di operare acriticamente la ricaduta delle responsabilità sui dirigenti;

la dottrina più attenta ha dunque sostenuto che, seguendo tale ultimo ragionamento, qualora in un ente pubblico risulti incongruo responsabilizzare esclusivamente il dirigente in materia di sicurezza e pretermettere completamente l'organo politico, quest'ultimo potrà essere coinvolto e anzi identificato con il « datore di lavoro » in quanto responsabile dell'impresa o dell'unità produttiva, ovvero titolare dei poteri decisionali o di spesa, sulla base dei criteri indicati nella prima parte della lettera *b*) dell'articolo 2, che contiene la definizione generale di datore di lavoro;

ulteriore problema è costituito dal fatto che la legge n. 142 del 1990, ha attuato tra organi politici e dirigenza una ripartizione di competenza meno rigida di quanto risulti dall'articolo 3, commi 1) e 2), del decreto legislativo n. 29 del 1993, in quanto ai dirigenti sono devoluti tutti i compiti che la legge non ha espressamente riservato agli organi di governo dell'ente (articolo 51, comma 3, della legge n. 142 del 1990) e detti organi sovrintendono al

funzionamento dei servizi e degli uffici ovvero collaborano nell'amministrazione dell'ente;

laddove non si acceda — ed obiettivamente il salto giuridico è inammissibile — alla tesi secondo cui l'articolo 3, commi 1) e 2), del decreto legislativo n. 29 del 1993, abbia implicitamente abrogato la normativa vigente per gli enti locali (tesi sostenuta dallo Staderini, in *Diritto degli enti locali*, Cedam, Padova, 1996 pag. 361), prende corpo il rischio che il decreto legislativo n. 626 del 1994, responsabilizzi, nell'ambito degli enti locali, soggetti privi di autonomia decisionale e di spesa;

infine la legge 15 maggio 1997 n. 127 nel descrivere le competenze attribuite ai dirigenti dell'ente locale nell'articolo 6, comma 2 lettera *h*), riconosce agli stessi la competenza all'emanazione di atti delegati dal sindaco, con ciò confermando implicitamente, atteso che la delega presuppone la titolarità di un potere in capo al delegante, che il vertice politico dell'ente locale non è escluso del tutto dalle gestione dell'ente;

la stessa circolare 13 giugno 1996, n. 10 della Presidenza del Consiglio dei ministri ha riconosciuto la serietà della questione nel momento in cui segnalava alle pubbliche amministrazioni l'urgenza di individuare il datore di lavoro, sia pure per porle nelle condizioni, tramite il datore di lavoro stesso, di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia previdenziale;

il ministero dell'interno, a seguito di numerosi quesiti sottopostigli, emanava la circolare 17 dicembre n. 3, in forza della quale le amministrazioni interessate, nell'ambito della riserva regolamentare, dovevano provvedere all'individuazione del dirigente o funzionario responsabile delle procedure dettate in materia di sicurezza sul lavoro, con ciò demandando al regolamento dell'ente, in armonia con lo statuto, di provvedere all'organizzazione degli uffici e dei servizi, per definire i soggetti cui attribuire in modo chiaro le responsabilità connesse alla normativa di cui trattasi;

la circolare del ministero dell'interno prevede addirittura l'individuazione del datore di lavoro nell'assessore competente per materia, se non addirittura l'intera giunta municipale, mentre secondo altra dottrina la figura del datore di lavoro continua a coincidere con quella del sindaco;

è evidente che la questione, pur variegata e complessa, deve trovare un chiarimento atteso che nel paese sindaci, assessori, dirigenti e funzionari, proprio in ragione delle previsioni penali in materia di sicurezza del lavoro, hanno il diritto di sapere in modo certo ed inequivoco entro quale ambito ed entro quali limiti viene in rilievo la loro personale responsabilità —:

tanto premesso interroga il Ministro dell'interno e della previdenza sociale se non ritenga, di concerto con il governo e comunque con il Ministro del lavoro, di dover emanare un'ulteriore circolare esplicativa che faccia finalmente chiarezza sulla individuazione del datore di lavoro, ovvero se non ritenga, attesa la rilevanza oggettiva del problema, e sempre di concerto con il governo, predisporre una legge di natura interpretativa sì da consentire a tutti gli amministratori, ai dirigenti ed ai funzionari, di conoscere in modo certo e preventivo l'onere gravante su di loro.

(3-02567)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la grave crisi in cui versa ormai da tempo la società Piaggio Aeronautica che occupa a Sestri Ponente ed a Finale Ligure oltre 1100 lavoratori non è oltremodo sostenibile;

dal momento in cui (28 novembre 1994) la società Piaggio Aeronautica risulta in amministrazione controllata, sulla base della legge Prodi, nonostante gli interventi delle amministrazioni pubbliche liguri e delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali della regione non è stata individuata un'idonea soluzione per garantire la so-

pravvivenza ed il rilancio dell'azienda nonostante la previsione di fatturato per il 1998 sia di 150 miliardi;

le responsabilità dilatorie del governo sul caso Piaggio Aeronautica sono ormai evidenti mentre la suddetta società rappresenta un patrimonio industriale e tecnologico che non può essere disperso, né congelato, né smantellato solo perché altre aziende che da molti anni operano in concorrenza perseguirebbero con costanza e sistematicità azioni per avviare la Piaggio sulla strada di un declino irrecuperabile;

peraltro, essendo la Piaggio Aeronautica in vendita a cura del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, risulta da notizie di stampa e da fonte sindacale che sarebbero pervenute, per l'acquisto due offerte;

una della « Tushav », azienda turca collegata con gli eredi dell'industria Buitoni e con Pietro Ferrari presidente ed azionista della Ferrari Spa di Maranello, quindi, offerta di grande prestigio industriale certamente in grado di apportare nuovi capitali e rinnovamento tecnologico;

una seconda offerta della società « Schroder » unitamente ad « Ala Srl » che vorrebbe rilevare l'azienda Piaggio senza offrire, ad avviso delle organizzazioni sindacali, le garanzie della « concorrente », specie per quanto riguarda il mantenimento ed il potenziamento dei livelli occupazionali;

forse anche per questi ultimi motivi sia le organizzazioni sindacali, sia le istituzioni locali sarebbero propensi ad appoggiare l'offerta della « Tushav »;

se il Governo abbia, dopo aver compiuto le più attente verifiche, già avviato qualche trattativa e se risponda a verità il fatto che la cessione della Piaggio alla « Tushav » rappresenterebbe l'avvio di interscambi e collaborazioni di cooperazione bilaterale Italia-Turchia con impegni a seguire di grosso rilievo ma purtroppo privi di reali garanzie;

se il Governo non intenda assumere rapidamente le più opportune decisioni onde evitare che ogni giorno di ritardo comporti per la Piaggio Aeronautica un « marcato peggioramento » sui mercati nazionali ed internazionali tanto che in questi ultimi tempi ha perduto ordini per vendite di velivoli ed occasioni di lavoro;

vista la conclusione dell'intervento che il Ministro interrogato ha fatto il 10 giugno 1998 alla Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati dove ha detto, fra l'altro, « che in Liguria e a Genova in particolare operano parecchi gruppi industriali, alcuni con successo, come la Marconi, la Riva e la Piaggio », su quali dati e valutazioni concrete ed affidabili abbia potuto fare tale affermazione e se quindi sia in possesso, per quest'ultima società, di notizie recenti, positive e tranquillizzanti da comunicare con urgenza sia ai dipendenti e alle loro famiglie, sia alle organizzazioni sindacali ed alle realtà ed istituzioni locali. (3-02568)

TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *il Giornale* di lunedì 29 giugno 1998 ha dato ampio risalto all'intenzione del Governo di effettuare un totale ricambio delle strutture di vertice delle pubbliche amministrazioni in base ad una norma transitoria del decreto legislativo n. 80 del 1998 —:

se il Governo non intenda fornire al Parlamento informazioni sui criteri con i quali sarà effettuato tale ricambio.

(3-02569)

TARADASH, — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel corso delle indagini preliminari del procedimento della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Avellino (R.G.N.R. 4857/95) relativo alla morte della signora Enrica Romano, sono emerse gravi irregolarità attinenti ad arbitrarie modalità di computazione dei ter-

mini di durata delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, procuratore capo, dottor Giuseppe Tecce;

tali violazioni sono state segnalate in esposti trasmessi dall'avvocato delle persone offese, Antonio Gelsomino, nel luglio 1996, al Ministro di grazia e giustizia (protocollo 15409/E del 29 giugno 1996), al Consiglio superiore della magistratura (protocollo 29383 del 30 luglio 1996), ed alla procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli (R.G. 532/1996 del 30 luglio 1996) ed alla procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione (R.G. 71/1998);

integrando i precedenti esposti, il 20 gennaio 1997, il predetto avvocato trasmetteva agli organi istituzionali interessati altri documenti ed in particolar modo la « reiterata richiesta di archiviazione » del pubblico ministero che assumeva il numero « 71 » (di allegato), dalla quale si evince che il pubblico ministero ritiene di dover computare la durata dei termini di proroga delle indagini in modo del tutto arbitrario, peraltro evidenziando l'esercizio di un potere discrezionale e ciò facendo, di tale assunto, il pubblico ministero, sembra farne vasta applicazione;

l'articolo 405 codice di procedura penale, comma 2, dispone la decorrenza dei termini predetti dalla data dell'iscrizione del nome della persona alla quale è attribuito il reato nel registro delle notizie di reato, cosicché i periodi di durata delle indagini, di sei (durata minima), di dodici (durata media) e di diciotto mesi (durata massima) dipendono tutti da un solo *dies quo*;

il pubblico ministero, nel procedimento citato, ha avanzato richiesta al Gip di proroga del termine di durata delle indagini, facoltà prevista dall'articolo 406 codice di procedura penale, ed ha ritenuto di fissare la decorrenza, per il secondo semestre, dalla data del provvedimento di autorizzazione del Gip medesimo;

con costante giurisprudenza, la Corte di Cassazione (Cassazione, sezione V pe-

nale, 18 ottobre 1993) ha stabilito che « il termine di durata massima delle indagini preliminari previsto dall'articolo 407 codice di procedura penale decorre dalla data in cui il pubblico ministero iscrive nell'apposito registro la notizia di reato »;

l'articolo 407 codice di procedura penale, al comma 3, statuisce che gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati, cosicché, di fatto, l'interpretazione del pubblico ministero e procuratore capo, determinando tra la scadenza del termine conclusivo dei primi sei mesi e l'inizio del secondo semestre un periodo di attesa e/o sospensione delle indagini, ha causato la sottrazione di un periodo di tempo che poteva utilmente essere finalizzato allo svolgimento di ulteriori indagini e pregiudicato la validità degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero stesso, ed ha altresì — per effetto dell'erroneo computo — pregiudicato al Gip la possibilità di disporre nuove indagini, in quanto la prima richiesta di archiviazione è stata inoltrata quando i termini di durata delle indagini erano già scaduti da vari mesi;

le reiterate richieste di archiviazione evidenziano ancor più l'ingiusto ed inammissibile danno alle persone offese, producendosi in tal modo un'indiretta violazione dell'articolo 24 della Costituzione, in relazione al quale la Corte Costituzionale ha avuto modo di rilevare che i limiti di tempo inerenti al diritto di azione per la difesa dei diritti non si devono tradurre in preclusione o impedimento di un'effettiva tutela (confronta, ad esempio, Corte Costituzionale, sentenza n. 372 del 1988);

l'esercizio di questo potere discrezionale manifestato dal pubblico ministero contrasta fortemente con le disposizioni dell'attuale codice di procedura penale, che, in ossequio alla salvaguardia dei diritti costituzionali di chi può esservi coinvolto, ha stabilito un tempo definito entro cui la scelta del pubblico ministero (archiviazione o rinvio a giudizio) deve essere effettuata, e con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, da svolgere entro de-

terminati periodi, in ogni caso, decorrenti dall'iscrizione soggettiva nel registro delle notizie di reato —:

per quale motivo non sia stata disposta la nomina di ispettori ministeriali per l'accertamento delle violazioni delle norme evidenziate nell'esposto trasmesso al ministero interrogato nel luglio 1996;

quali iniziative ispettive intenda adottare finalizzate all'accertamento dell'azione svolta dal pubblico ministero (procuratore capo dell'ufficio) e per la verifica delle violazioni delle disposizioni del codice di procedura penale;

se sia stato avviato il procedimento preordinato all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del pubblico ministero;

se siano state adottate iniziative da parte del Consiglio superiore della magistratura e della procura generale presso la Corte di Cassazione a seguito degli esposti ad essi inviati, rispettivamente, nel luglio 1996 e nel gennaio 1998;

se risulti quanti siano i procedimenti ai quali si è applicato l'erroneo metodo di calcolo dei termini stabiliti dagli articoli 405 e 406 codice di procedura penale;

quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di prevenire la perpetuazione di un arbitrario ricorso da parte del pubblico ministero a poteri discrezionali che esulano dalle prerogative stabilite dalla Costituzione e dalle leggi e che si traducono in inammissibili violazioni dei diritti fondamentali. (3-02570)